

BILANCIO

La continuità aziendale e il topolino da 2 soldi

di Giovanni Valcarenghi

DIGITAL Seminario di specializzazione

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019 DOPO IL CORONAVIRUS

[Scopri di più >](#)



La **chiusura dei bilanci dell'esercizio 2019** si poteva delineare come “**difficoltosa**” se non fosse intervenuto il **D.L. 23/2020** che, all'[articolo 7](#), introduce una vera e propria **deroga temporanea ai principi di redazione del bilancio**. La disposizione, quindi, è non solo apprezzabile ma, a parere di chi scrive, **indispensabile** (quindi, ben venga); va però meglio approfondito e chiarito qualche aspetto che, a mio giudizio, **non risulta del tutto coerente** in questa prima stesura normativa.

Andando con ordine, va detto che il riferimento è l'[articolo 2423-bis cod. civ.](#). Elencando i principi di redazione del bilancio, al punto 1) del primo comma, si richiede che la **valutazione delle voci debba essere fatta “secondo prudenza” e “nella prospettiva della continuazione dell’attività”**.

Il **paragrafo 15** del **documento Oic** numero 11 cita la **prospettiva della continuità aziendale** tra i **postulati del bilancio** e provvede a dettagliarla ai **successivi paragrafi da 21 a 24**. Si prevede, ad esempio, che nella fase della **preparazione del bilancio**, la direzione deve fare una **valutazione prospettica della capacità dell’azienda** di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione d reddito *per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio*. Il documento prosegue poi analizzando i vari scenari che si possono prospettare e delineando i **comportamenti che deve tenere l’organo amministrativo**.

Ultimo elemento da richiamare, oltre al Codice civile e all’Oic, è il **periodo in cui si sono manifestati i primi effetti della crisi**; per semplicità, diciamo **dalla fine di gennaio del 2020**, ovvero – mutuando dalla **Relazione Illustrativa** – dal **23 febbraio 2020** (nonostante il **31 gennaio** fosse già stato dichiarato lo **stato di emergenza**).

Fatta tale ricostruzione, stupisce – allora – come l'**articolo 7** esordisca con il seguente riferimento: “**Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020**

...”; innanzitutto, sarebbero necessarie sistemazioni linguistiche non solo formali. Infatti, il riferimento dovrebbe essere al **bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020**; il bilancio non può “essere in corso”, casomai lo sarà **l'esercizio**.

Ma, a prescindere dal dettaglio, perché non si è pensato al **bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**? Questo appare il problema principale ed imminente, mentre tutti speriamo che l'orizzonte del 2021 (quello, cioè, che si dovrà prendere a riferimento per valutare la continuità del bilancio del 2020) sia assai più roseo. Ma non preoccupatevi; al **2019** arriveremo con delle capriole da saltimbanco.

Già partiamo col piede sbagliato. Proseguendo la lettura arrivano altre sorprese; infatti, quando redigeremo il **bilancio del 2020** (se ci arriveremo, sic!) per valutare la **continuità** (sull'orizzonte temporale del 2021, come prescrive l'Oic) potremo contare su una sorta di presunzione. Avremo **continuità sul futuro (2021)** se la **continuità c'era sul passato (2020)**, che è proprio l'anno che si dovrebbe considerare **chiudendo il bilancio dell'esercizio 2019**.

Ad onor del vero, le sbavature giuridiche proseguono, perché non è nemmeno facile capire che si debba fare una **valutazione retrospettica**. Infatti, letteralmente si afferma che sia possibile ritenere sussistente la **continuità sull'orizzonte temporale del 2021** (quindi, redigendo il bilancio dell'esercizio 2020) “*... se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 ...*”. Anche qui, si doveva scrivere “*... se risulta sussistente nell'ultimo bilancio dell'esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020*”. In gergo, tra di noi diciamo di avere “chiuso dei bilanci”, ma in realtà ciò che si è chiuso è **l'esercizio**.

Si prosegue poi affermando che è fatto salvo il disposto dell'[articolo 106 D.L. 18/2020](#), per dire non rileva il fatto che quel bilancio potrà essere approvato entro 180 dalla chiusura dell'esercizio 2019. Inutili sforzi immuni per scrivere una cosa semplicissima: **cosa c'entra il termine di approvazione con la valutazione della continuità?** È chiaro che se sto redigendo il bilancio dell'esercizio 2020 dovrò avere già **ultimato quello del precedente anno 2019**.

Infine, il **comma 2** precisa che le disposizioni sopra richiamate, si applicano anche ai bilanci **“chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”**. Dunque, significa che il tema della continuità per il bilancio dell'esercizio 2019 si ritiene **superato a condizione che la continuità ci fosse nel bilancio dell'esercizio 2018**. Se questo era lo spirito, a parziale dimostrazione di un minimo di lucidità, questa previsione andava posizionata al **primo comma** della norma. Ma passi anche questa.

Qualche raggio di sole giunge dalla **Relazione Illustrativa**, che precisa che la disposizione è utile **solo ai soggetti che patiscono una crisi** (con conseguente difficoltà nell'esprimersi sulla continuità) per effetto del Covid-19. Discorso assolutamente **ragionevole e sensato**, ma che **non compare minimamente nell'articolato**.

Bene; noi questa deroga ce la prendiamo tutta, anche se l'articolato ha una qualità davvero scadente. Ma, pensando al futuro (siamo inguaribili ottimisti), sarà singolare riscontrare che, al

momento di redigere i **bilanci del 2020**, faremo riferimento ad una **continuità ipotizzata nel bilancio del 2019**, che a sua volta faceva riferimento alla **continuità del bilancio dell'esercizio 2018**. Doppio salto mortale con avvitamento.

Scusandomi per il mal di testa che vi ho procurato nella lettura, riesco a trarre solo due conclusioni:

- chi ha scritto la norma non ha ben chiaro che **la continuità aziendale si verifica sui 12 mesi che seguono l'esercizio per il quale si redige il bilancio**; sembra invece chiaro che egli sia convinto che la continuità si dovesse verificare **sullo stesso periodo di riferimento del bilancio**;
- occorre cambiare la rubrica dell'[articolo 7](#) da **“Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”** in **“Alla fiera dell'est”** come premio per lo sforzo fatto dal redattore della norma, evidentemente appassionato dei brani di Angelo Branduardi.